## **ART. 27 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Ad integrazione di quanto definito nel capitolo Retribuzione del CCNL delle Attività Ferroviarie, il trattamento economico del personale occupato nelle Società del Gruppo FS prevede anche i seguenti ulteriori elementi:

* elemento retributivo individuale (ERI)**, di cui all’art. 28 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;
* elementi distinti della retribuzione (EDR), **di cui all’art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;
* **salario di produttività, di cui all’art. 33 bis del presente contratto;**
* indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, **di cui all’art. 34 del presente contratto**;
* indennità per scorta vetture eccedenti, **di cui all’art. 35 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;
* indennità per attività svolta in cantieri notturni, **di cui all’art. 36 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;
* emolumento personale aziendale (EPA), **di cui all’art. 38 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;
* indennità diverse, **di cui all’art. 39 del presente contratto**:

## - per prestazione unica giornaliera anche con orario spezzato e intervallo fino a 1 ora;

- per prestazione unica giornaliera con orario spezzato e intervallo superiore a 1 ora e fino a 2 ore;

- indennità per il 6° e 7° giorno lavorato;

- compenso per condotta mezzi di trazione con potenza superiore a 200 CV;

- indennità di bilinguismo;

- indennità per istruttori nei corsi professionali;

- ~~compenso per i collaudi;~~

~~- visite in conto terzi per il personale sanitario;~~

~~- indennità di sede all’estero;~~

- assegno di confine;

* indennità per il personale navigante, **di cui all’art. 40 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**:

- indennità di presenza a bordo;

- quota oraria presenza a bordo;

- indennità di collegamento terra-bordo;

- lavoro straordinario – superi.

* assegno ad personam ex art. 38.6 CCNL 1990/92, **di cui al punto 1 dell’art. 41 del presente accordo**.

2. Per i seguenti elementi retributivi, già compresi nel capitolo Retribuzione del CCNL delle Attività Ferroviarie, vengono definite, negli specifici articoli che seguono, le discipline di dettaglio:

* ~~aumenti periodici di anzianità;~~
* 13a mensilità;
* assegno personale pensionabile (14a mensilità);
* trasferta;
* trattamento di fine rapporto.

3. La disciplina normativa e retributiva contenuta nel CCNL delle Attività Ferroviarie troverà applicazione dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Fino a tale data, restano in vigore i trattamenti economici e normativi in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo, salvo diverse specifiche disposizioni previste nei singoli articoli dell’accordo stesso.